

Legge regionale 30 novembre 2023, n. 52

Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva.

(BURC n. 262 del 30 novembre 2023)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione promuove il miglioramento della qualità della vita e il raggiungimento di una piena inclusione nella società e partecipazione alla vita collettiva delle persone con disabilità sensoriale, attraverso l'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione e favorisce l'accesso delle stesse, in condizioni di parità con gli altri cittadini, alle attività formativo-educative e culturali, alle informazioni e ai servizi pubblici regionali.
2. La Regione, nel rispetto delle scelte individuali e familiari in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale, riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e la promuove, unitamente alla lingua dei segni italiana tattile (LISt), quali strumenti operativi essenziali per favorire un ambiente accessibile nella famiglia, nella scuola e nella comunità sociale e ne promuove la diffusione, l'acquisizione e l'uso.

Art. 2

(Destinatari)

1. Sono destinatari della presente legge le persone sorde, le persone affette da ipoacusia e sordocieche.

Art. 3

(Interventi in ambito scolastico e formativo)

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, attraverso il completo accesso alle attività formativo-educative e la piena realizzazione del percorso scolastico con il perseguimento delle personali libere scelte di istruzione e formazione, la Regione, promuovendo accordi con le istituzioni scolastiche e universitarie, nel rispetto della loro autonomia sulla base della programmazione di cui all'articolo 8, concede contributi per il finanziamento di interventi volti a promuovere e sostenere:
 - a) l'apprendimento e l'utilizzo della LIS e della LISt nei servizi educativi della prima infanzia da parte dei minori che rientrano tra i destinatari indicati dall'articolo 2;
 - b) le azioni di supporto, attraverso servizi specialistici di interpretariato in LIS e in LISt, agli studenti che rientrano tra i destinatari indicati dall'articolo 2, secondo il piano educativo individualizzato nell'ambito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; c) le azioni di supporto, attraverso servizi specialistici di interpretariato in LIS e in LISt, ai soggetti che rientrano tra i destinatari indicati dall'articolo 2, nell'ambito dei percorsi universitari e formativi professionali;
 - d) l'utilizzo, nell'ambito scolastico e formativo di cui alle lettere b) e c), di programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce e l'impiego di ogni altro mezzo tecnico o misura che, quale ausilio efficace alla comunicazione, favorisce l'apprendimento a ogni livello e la partecipazione attiva del soggetto interessato.

Art. 4

(Accesso all'informazione)

1. La Regione promuove l'accesso all'informazione per le persone individuate dall'articolo 2 con ogni mezzo a disposizione allo scopo di facilitare l'informazione attraverso i media televisivi; la Regione promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale, la stipula di appositi accordi o protocolli d'intesa con le emittenti televisive private locali e con la RAI, sede regionale della Calabria del servizio radiotelevisivo pubblico, anche di concerto e in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), al fine di dotare di adeguate sottotitolazioni e traduzione simultanea nella LIS i telegiornali, le trasmissioni televisive e i programmi informativi, culturali o di interesse generale a carattere regionale.
2. La Regione, inoltre:
 - a) adotta, nelle proprie strutture e articolazioni amministrative, ogni misura di carattere funzionale e organizzativo utile a garantire effettività al diritto all'informazione dei cittadini che rientrano tra i destinatari indicati dall'articolo 2;
 - b) assicura, negli eventi di pubblico interesse dalla stessa organizzati, con priorità in quelli di particolare rilevanza sociale e culturale, il servizio di interpretariato simultaneo in LIS e in LIS, in presenza o a distanza, o comunque la messa a disposizione di supporti tecnologici idonei a rendere accessibile la fruizione di tali eventi ai soggetti che rientrano tra i destinatari indicati dall'articolo 2;
 - c) concede contributi agli ambiti territoriali sociali di cui alla [legge regionale 26 novembre 2003, n. 23](#) (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria) per l'attivazione del servizio di interpretariato mediante traduzione simultanea e sottotitolazione in LIS ed in LIS, svolto da figure professionali qualificate.

Art. 5

(Accesso ai servizi sanitari)

1. Gli enti del servizio sanitario regionale assicurano il servizio di interpretariato in LIS, fruibile anche da remoto attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, volto a favorire la fruizione consapevole e informata dei servizi di propria competenza, in particolare dei servizi deputati alla gestione dell'emergenza urgenza.

Art. 6

(Percorsi di sensibilizzazione e formazione)

1. Per promuovere i processi di inclusione sociale dei soggetti indicati dall'articolo 2 e per favorire l'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione, la Regione stipula accordi o protocolli d'intesa con le Università calabresi, l'Ufficio scolastico regionale (USR), gli ordini professionali, le associazioni professionali degli interpreti di lingua dei segni italiana, nonché con gli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi dei soggetti di cui all'articolo 2 e con quelli che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della disabilità sensoriale.

Art. 7

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti, concessi sulla base di bandi e avvisi pubblicati dal dipartimento regionale competente, relativi agli interventi indicati all'articolo 3 e all'articolo 4, comma 2, lettera c), i seguenti soggetti:
 - a) istituzioni scolastiche e formative pubbliche e private, anche in forma associata;
 - b) comuni singoli e associati;
 - c) ambiti territoriali sociali di cui alla [l.r. 23/2003](#), anche in forma associata;
 - d) enti del Terzo settore, operanti in Calabria, maggiormente rappresentativi dei soggetti indicati dall'articolo 2 e quelli che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della disabilità sensoriale;
 - e) associazioni professionali degli interpreti di lingua dei segni italiana aventi sede in Calabria.

Art. 8

(Programma degli interventi)

1. Il dipartimento regionale competente, sulla base di proposte condivise al tavolo regionale per la programmazione di interventi a supporto delle persone sorde, delle persone affette da ipoacusia e sordocieche, da istituire con deliberazione della Giunta regionale, approva annualmente il programma degli interventi a supporto delle persone suddette entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario.
2. Il programma di cui al comma 1 contiene l'individuazione degli interventi e delle misure indicati dagli articoli 3, 4 e 6, da sostenere nel periodo considerato, garantendone il coordinamento con quanto previsto dai piani e dai programmi regionali generali e di settore in materia di sanità, politiche sociali, istruzione, lavoro e politiche giovanili, nonché dagli interventi finanziati dall'Unione europea.
3. Il tavolo di cui al comma 1 è composto da un rappresentante dell'USR, da tre rappresentanti delle maggiori associazioni rappresentative dei soggetti di cui all'articolo 2, un rappresentante del dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute, un rappresentante dell'organizzazione territoriale dell'Associazione Nazionale dei Comuni italiani (ANCI Calabria), un rappresentante del dipartimento regionale competente in materia di istruzione e un rappresentante del dipartimento regionale competente in materia di lavoro e welfare.

Art. 9

(Clausola valutativa)

1. A partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il dipartimento regionale di cui al comma 1 dell'articolo 8, coordinatore dell'attività di raccolta dei dati, trasmette alla commissione consiliare competente, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente, in particolare, le seguenti informazioni:
 - a) gli interventi realizzati, specificandone i tempi di attuazione, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e le relative caratteristiche;

- b) gli interventi attuativi della presente legge contenuti nella programmazione indicata dall'articolo 8;
- c) gli accordi e i protocolli conclusi ai sensi degli articoli 4 e 6, nonché le iniziative realizzate in attuazione dei suddetti accordi;
- d) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo le suddette risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti beneficiari;
- e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle;
- f) i punti di forza e le criticità delle azioni poste in essere per realizzare il coordinamento degli interventi ai sensi dell'articolo 8, comma 2.

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, il dipartimento regionale competente approva il programma degli interventi di cui all'articolo 8 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 40.000,00 euro per ciascun esercizio 2023, 2024 e 2025, si provvede con le risorse allocate alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025, a valere sul "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi", che viene ridotto del medesimo importo.
2. Per gli esercizi successivi, la copertura degli oneri di cui al comma 1 è consentita nei limiti delle risorse autonome, per come stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.
3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione 2023-2025 con prelievo dal Fondo speciale di cui al comma 1 e all'allocazione ad un capitolo di nuova istituzione all'interno della Missione 12, Programma 04 (U.12.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
4. Gli interventi previsti nella presente legge possono essere ampliati attraverso ulteriori risorse aggiuntive individuate nell'ambito dei programmi operativi dei fondi strutturali europei e nazionali previsti negli atti di programmazione, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, nonché con le eventuali altre risorse conferite da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.